

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 55 – 25253/2017

OGGETTO: **Progetto:** *“Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”*
Comune: *Cumiana*
Proponente: *Pitagora s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 18/06/2017 la Società Pitagora s.r.l. (di seguito denominata proponente) - con sede legale in Avigliana (TO), via IV Novembre n. 9 e Partita IVA 11312340018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi”* in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 18/07/2017 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- con nota prot. n. 93843 del 01/08/2017 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., conferenza istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona richiedendo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali

soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

- l'area ove si intende localizzare l'attività è parte di un più ampio sito destinato all'insediamento di attività industriali in Comune di Cumina; alla luce della vigente normativa di Piano Regolatore, i futuri fabbricati industriali potranno essere realizzati previa predisposizione e approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo;
- nelle more di tale Piano Esecutivo Convenzionato, il sito è oggetto di due distinti titoli abilitativi edilizi che riguardano la realizzazione di opere di sistemazione preliminare dell'area mediante lo scotico dei primi 50 cm di terreno e la posa di idoneo riporto di spessore medio 100 cm;
- l'intenzione della proprietà, è quella di produrre tramite l'impresa esecutrice di tali lavori, Pitagora s.r.l., direttamente in sito il materiale idoneo a costituire lo strato di riporto di fondazione della futura area industriale, mediante il ricevimento e il trattamento, frantumazione e vagliatura, di rifiuti da costruzione e demolizione;
- l'area interessata dalle attività edilizie sopra descritte è sita in Cumiana, Strada Pinerolo, identificata al C.T. al foglio 83, mappali 20 parte, e 21, 149, 151, 153, 155 e 157. L'attività di gestione si svolgerà esclusivamente sui mappali 20 e 21;
- l'area destinata alla gestione dei rifiuti è pari a circa 2.800 mq mentre l'area sulla quale sarà realizzato il riporto è pari a 13.636 mq;
- l'intervento consiste nell'utilizzo di un'area, opportunamente attrezzata, per la messa in riserva ed il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni; una volta trattati e trasformati in materia prima seconda tali inerti saranno direttamente utilizzati in loco per la realizzazione del sottofondo del nuovo immobile industriale da realizzare;
- la tipologia di rifiuto sottoposta a trattamento e recupero è principalmente quella degli inerti da demolizione e costruzione, *tipologia 7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;*
- oltre alla suddetta tipologia, in quantitativi ridotti, l'impresa intende trattare e recuperare (operazione R5) anche la *tipologia 7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo.* Il materiale ottenuto dal trattamento della tipologia 7.6 sarà utilizzato per costituire la finitura superficiale del piazzale industriale;
- per entrambe le tipologie di rifiuti verranno effettuate attività di vagliatura del materiale, eliminazione delle sostanze estranee, frantumazione e macinazione al fine di ottenere, mediante adeguamento volumetrico a granulometria variabile, materiali con caratteristiche tali da poter essere avviati al riutilizzo in campo edile, accertando la loro idoneità ambientale e tecnica mediante verifica analitica (test di cessione per entrambe le tipologie e conformità alla Circolare del Ministero dell'Ambiente n.5205/2005 per la tipologia 7.1);

- l'area gestione rifiuti sarà suddivisa in diverse tipologie di zone operative, più precisamente:
 - aree di transito e manovra;
 - aree di messa in riserva e trattamento rifiuti mediante impianti mobili;
 - aree deposito materiale trattato in attesa di certificazione;
- le quantità di rifiuti non pericolosi gestite e le attività di recupero effettuate sugli stessi saranno le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	10.200	22.020	R5
7.6	1.024	1.160	R5

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 106114 del 11/09/2017 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 101024 del 28/08/2017 del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino;
- email del 22/08/2017 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- dovrà essere identificato in maniera corretta da parte del proponente l'ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (procedura semplificata ex art. 216 o autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013), sulla base dell'utilizzo del frantoio (di proprietà, nolo a caldo o a freddo);
- si sottolinea che costituiscono presupposti essenziali all'esercizio dell'attività:
 - la sussistenza della compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune sede dell'impianto;
 - l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque Meteoriche;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- il vigente piano regolatore del Comune di Cumiana, inserisce il sito in Area DEI "aree industriali esistenti" e più precisamente in Zona DEI.4 "Barone";
- la carta di sintesi del Piano Regolatore di adeguamento al PAI inquadra l'area destinata alla gestione rifiuti come Classe II, *aree edificabili dopo analisi di dettaglio a livello di progetto esecutivo per il superamento dei condizionamenti presenti (superficialità della falda)*.
- in considerazione del fatto che è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato, il Comune di Cumiana dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'attività di gestione e trattamento dei rifiuti avverrà esclusivamente sulla porzione del sito esterna alla fascia di vincolo paesaggistico derivante dalla presenza del Torrente Arcolero – art. 142 comma 1 lettera c) del Lgs. 42/2004 e smi, *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*);

3. dal punto di vista progettuale

- le informazioni fornite sono in generale ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- al fine di una corretta e completa formulazione dell'istanza specificare modalità e tempistiche di esecuzione del riporto con materiale inerte derivante dalle operazioni di recupero;

4. dal punto di vista ambientale

Rumore

- la classificazione acustica del Comune di Cumiana colloca l'area in oggetto all'interno della classe VI "Aree esclusivamente industriali";
- non è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616;
- tale relazione, comprovante il rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico presso i recettori più esposti anche a supporto di un'eventuale istanza di autorizzazione in deroga, dovrà essere presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione;
- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- non è previsto il recupero tramite processi a caldo, in particolare, per quanto riguarda la tipologia 7.6, è escluso il recupero in processi per la produzione di conglomerato bituminoso;
- si ritiene pertanto che l'impatto sulla matrice atmosferica derivante dalle attività in questione sarà costituito dalle emissioni diffuse di polveri generate durante le fasi di selezione, stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione del materiale trattato, per il contenimento delle quali il Gestore ha già previsto l'adozione di specifici presidi e modalità operative;
- relativamente a tale aspetto, occorre però definire le modalità con cui verranno svolte le attività con impianto mobile di triturazione e vagliatura dichiarando se i macchinari sono di proprietà oppure utilizzati mediante la formula del noleggio;

in caso di macchinari di proprietà e nel caso di “nolo a freddo” (noleggio del solo macchinario e operazioni svolte dagli addetti della Pitagora s.r.l.), si rammenta che dovrà essere conseguita l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le emissioni diffuse e la stessa sarà ricompresa nell’A.U.A. ex DPR 59/2013; a tal fine dovrà essere prodotta a cura dell’Impresa relazione tecnica, in cui dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse, che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali, ed individuate e descritte le modalità operative ed i presidi adottati per il loro contenimento, come indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo “Emissioni diffuse”, scaricabile all’indirizzo web:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>;

- nel caso di “nolo a caldo”, qualora invece l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un gestore diverso da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell’art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione per le emissioni diffuse, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell’allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) “Dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento”; è necessario far presente che tale fattispecie comporta la necessità che l’impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo;
- il proponente ha dichiarato che verrà realizzato di un sistema di raccolta, trattamento delle acque meteoriche; nella relazione si accenna di voler realizzare come sistema di immissione delle acque meteoriche una vasca in terra;
- in considerazione del fatto che nell’area viene indicata la presenza di una falda superficiale ad una profondità di -2,-3 mt da p.c., si nutrono dubbi sul fatto che il sistema proposto possa essere realizzato;
- in merito alle modalità specifiche di gestione delle acque meteoriche il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” rivalutando il sistema di immissione proposto; ciò dovrà essere fatto tenendo conto della necessità di garantire un franco di falda sufficiente dal fondo del sistema di dispersione o meglio ancora individuando un recettore più idoneo;
- si rammenta che l’approvazione del Piano è presupposto indispensabile all’esercizio dell’attività;
- verificare inoltre la necessità di attivare eventuali scarichi di acque reflue domestiche che dovranno essere preventivamente autorizzati;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il Comune di Cumiana dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

- dovrà essere identificato in maniera corretta da parte del proponente l'ambito autorizzativo in cui dovrà ricadere la richiesta di gestione rifiuti (procedura semplificata ex art. 216 o autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013), sulla base dell'utilizzo del frantoio (di proprietà, nolo a caldo o a freddo);
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 3) *dal punto di vista progettuale* del presente atto;
- dare evidenza di quanto specificato in precedenza al punto 4) *dal punto di vista ambientale* del presente atto;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 18/06/2017, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- si rammenta che:
 - l'approvazione del Piano di Gestione delle Acque meteoriche e di lavaggio è presupposto indispensabile all'esercizio dell'attività;
 - il Comune di Cumiana dovrà esprimersi in maniera esplicita circa la compatibilità dell'intervento con gli strumenti pianificatori e fornire il nulla osta all'inizio dell'attività;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di "Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi" presentato in data 18/06/2017 dalla Società Pitagora s.r.l. - con sede legale in Avigliana (TO), via IV Novembre n. 9 e Partita IVA 11312340018 -, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle

condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/09/2017

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina